


# Le principali criticità normative del formulatore di pitture e vernici

Milano, 19 settembre 2023

**Filippo Busolo**  
CHEMLER SAS  
info@chemler.it



# L'odissea normativa quotidiana inizia da qui



# Regolamento UE 2019/1020

REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1)

## Esempi per il settore pitture e vernici:

- REACH
- CLP
- Biocidi
- Detergenti
- Direttiva VOC
- Regolamento prodotti da costruzione (CPR)
- Precursori di esplosivi
- Inquinanti organici persistenti (POPs)
- Direttiva Aerosol
- Ecc.

 **SI APPLICA DAL 16 LUGLIO 2021**

# Regolamento UE 2023/998

REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2023

relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio

 **SI APPLICA DAL 13 DICEMBRE 2024**

- ✓ **L'obiettivo generale** è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, **garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.**
- ✓ Stabilisce **norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.**
- ✓ **Prodotti offerti sia presso strutture fisiche che online o altri canali di vendita a distanza.**

# Come trasmettere informazioni a valle?

## Scheda Dati di Sicurezza (SDS)

- ✓ «Quando è richiesta?» (art. 31 REACH)
- ✓ «Come redigerla?» (Allegato II REACH)

**Scenari di esposizione**/informazioni uso sicuro (Reg. REACH)

**Classificazione** preparati pericolosi (Reg. CLP)

**Etichettatura** ed **Imballaggio** preparati pericolosi (Reg. CLP)

**Notifiche preparati pericolosi** (art. 45 CLP)

Reg. 878/2020  
...01/01/2021

Dati trasmessi lungo  
la catena di  
approvvigionamento

Dati trasmessi alle  
Autorità Preposte

# Schede Dati di Sicurezza (SDS): cosa ricevo dai fornitori?

Schede Dati di Sicurezza (SDS) di sostanze e miscele	Validità
SDS redatte secondo Allegato II del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH)	Obsolete
SDS redatte secondo Reg. (UE) 453/2010	Obsolete
SDS redatte secondo Reg. (UE) 2015/830	Obsolete
SDS redatte secondo Reg. (UE) 2020/878	Valide dal 1° Gennaio 2021
SDS/SIS che riportano impresa basata in un Paese extra UE alla sezione 1.3 come fornitore	Documento non valido in UE
SDS/SIS che riportano il testo di una lingua diversa dall'italiano per le 16 sezioni	Documenti non accettabili dall'utilizzatore
Scenari di esposizione che riportano il testo in una lingua diversa dall'italiano	Documenti non accettabili dall'utilizzatore

*SDS: Scheda Dati di Sicurezza (art. 31 REACH) - SIS: Scheda Informativa di Sicurezza (art. 32 REACH)*

 **MAI DIMENTICARE GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE PERTINENTI QUANDO NECESSARI!**

# Chi deve fornire la SDS?

## 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Il **fornitore della scheda di dati di sicurezza**, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, **utilizzatore a valle** o **distributore**, **deve essere identificato**. Vanno indicati l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

L'obbligo di fornitura delle SDS si applica a ciascuna fase della catena di approvvigionamento.

La **responsabilità iniziale** per l'elaborazione della SDS ricade sul fabbricante o importatore.

Gli **attori più in basso nella catena di approvvigionamento** devono fornire una SDS, facendo ricorso alle informazioni dei loro fornitori, **verificandone l'adeguatezza e attuandole**, per **soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti**.

I fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una SDS sono responsabili dei suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a preparare detta scheda di dati di sicurezza.

da: European Chemicals Agency (ECHA), "Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza" versione 4.0, Dic. 2020.



**MOLTO IMPORTANTE LA CONTRATTUALISTICA TRA LE PARTI!**

# Perché devo scrivere al fornitore?

## Art. 34 REACH

Ogni attore nella catena di approvvigionamento **di una sostanza o di una miscela comunica** le seguenti **informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa**:

- a) **Nuove informazioni sulle proprietà pericolose**, indipendentemente dagli usi interessati;
- b) **Ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda dati di sicurezza (SDS) che gli è stata fornita**; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati.

I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d'approvvigionamento.

 **SANZIONE DA 3.000 A 18.000 EURO IN CASO DI NON OTTEMPERANZA!**



# Centri Antiveleni: chi deve notificare?

Attività	Identificazione regolatoria	Obbligo di notifica
Importazione	Importatore	Sì (art. 45 CLP)
Formulazione	Utilizzatore a valle	
Re-packaging	Utilizzatore a valle	
Riempimento	Utilizzatore a valle	
Terzismo	Utilizzatore a valle	
Retailer	Distributore	Art. 4 (9) e 4 (10) CLP Cooperazione per immissione sul mercato di prodotti conformi al CLP
Distribuzione	Distributore	
Re-branding	Distributore	
Re-labelling	Distributore	

 **MOLTO IMPORTANTE LA CONTRATTUALISTICA TRA LE PARTI!**

# Distributori e formulazione conto terzi: cosa fare?

## Distributore

- **Informare fornitore delle informazioni necessarie per la notifica.**  
Il Formulatore dovrà recepire le informazioni e aggiornare la notifica;
- **Notificare il prodotto di rivendita come 100% Miscela in Miscela (MiM).**  
Il Formulatore non ha obblighi.

Il **responsabile della formulazione su commissione** deve generare un UFI per la miscela immessa sul mercato, inserirlo nella propria trasmissione e fornirlo al proprio cliente.

**Articolo 4 (10) del Reg. CLP:** le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il Reg. CLP - TUTTI GLI ATTORI (compresi i distributori!)

 **MOLTO IMPORTANTE LA CONTRATTUALISTICA TRA LE PARTI!**


# UFI: in etichetta o SDS?

Tipo di prodotto	ETICHETTA	SDS
Dettaglio (Consumatore)	Obbligatorio	Opzionale
Professionale	Obbligatorio	Opzionale
Industriale	Obbligatorio	Opzionale
Venduta SOLO presso siti industriali	Obbligatorio In SDS o in etichetta	
Venduto sfuso	---	Obbligatorio

# Come mi comporto con le pitture personalizzate?

Per **pittura personalizzata** si intende una pittura formulata in quantità limitate e su base “ad hoc” per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.

- **Pitture personalizzate pre-ordinate** → necessaria notifica come ogni altro preparato;
- **Pittura personalizzata venduta presso il punto vendita** → deroga e notifica volontaria.

<p>UFI: WMA1-RE44-P25D-GHAQ <b>PITTURA AL SOLVENTE</b></p>	
<p>Liquido e vapori facilmente infiammabili. Sospetto di nuocere al feto. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</p>	
<p>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. NON procurare il vomito. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. In caso di incendio: utilizzare estintori a base polvere, anidride carbonica per estinguere. Non disperdere nell'ambiente.</p>	
<p>Contiene: Toluene, Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%); Acetato di metile.</p>	
<p>VOC (Direttiva 2004/42/CE). Pitture per pareti esterne di supporto minerale. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 425,00. Limite massimo: 430,00.</p>	
<p>CHEMLER SAS Corso Dante Alighieri, 34, Illasi (VR) 045 9588376 info@chemler.it</p>	<p><b>UN 1263</b></p>

CHEMLER SAS  
04/10/2022 – 15:10  
Colore: FB01  
Prodotto: Pittura al solvente  
Colori aggiunti  
COL1 (7%) UFI: VFG1-85TR-ER4D-RE77  
COL2 (≤ 5%) UFI: NMH6-DET9-QWS1  
COL3 (≤ 5%) UFI: JGV1-NMDR-12R5-SXW7

# Cosa sono gli articoli trattati?

**Articolo trattato:** qualsiasi sostanza, miscela o articolo **trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.**

**Immissione sul mercato** di articoli trattati:

- Devono contenere unicamente principi attivi provenienti da fornitori autorizzati per l'uso specifico;
- Il principio attivo deve essere approvato o in fase di valutazione.

**Etichettatura** articoli trattati:

- Dichiarazione che si tratta di un articolo trattato contenente biocidi;
- Se confermata, la proprietà biocida dell'articolo trattato;
- Nome di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi;
- Nome di tutti i nanomateriali, se presenti;
- Istruzioni per l'uso (protezione dell'uomo e dell'ambiente).

Art. 58 Reg. 528/2012 (**BPR**)

👉 **ATTENZIONE ALLA «FUNZIONE TECNICA» (CLAIM)!**



Biocida  
(autorizzazione)



Articolo trattato  
(art. 58 BPR)

# Come gestisco l'articolo trattato nella pratica?

CLP



EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  
EUH208 - Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).  
Può provocare una reazione allergica.

BPR



Il prodotto è identificato come articolo trattato ai sensi dell'art.58 del Reg. (UE) n. 528/2012  
Contiene prodotti biocida: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Istruzioni per l'uso:  
Evitare .....

*Esempio non esaustivo*



BPR



## SEZIONE 15 SDS

...

Regolamento BPR (Reg.(UE) n. 528/2012)

Sostanze soggette al Regolamento (UE) n. 528/2012 (messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi):  
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))  
Approvato per tipo di prodotto 6 (PT 6 – conservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) con Regolamento di Esecuzione (UE) 131/2016

*Esempio non esaustivo*



 **SANZIONE DA 1.000 A 15.490 EURO IN CASO DI NON OTTEMPERANZA!**

# Normativa di prodotto e sicurezza sui luoghi di lavoro

Agente	Dove lo trovo?	Motivazione	Base legale	Ricaduta sui luoghi di lavoro
Sostanze pericolose con scenari di esposizione	Sostanze e/o miscele pericolose	Conformità aziendale agli scenari entro 12 mesi dalla ricezione degli scenari	Art. 37.4 REACH	Integrazione nel rischio chimico
2-butanone ossima	Antipelle	H350 a seguito di ATP CLP	Reg. UE 2020/1182 Applicato dal 01/03/2022	Aggiornamento VdR Cancerogeno e mutageno
2-butossietanolo	Diversi prodotti	Cambio classificazione ATP CLP	Reg. UE 2022/692 In applicazione 01/12/2023	Aggiornamento VdR Chimico
Polvere di silice cristallina respirabile	Quarzo ventilato Cariche minerali	VLEP: 0,1 mg/m <sup>3</sup> -8h Frazione respirabile	D. Lgs. 44/2020	Aggiornamento VdR Cancerogeno e mutageno
2-metossietanolo; Bisfenolo A; Zinco piritione; NMP, ecc.	Miscele varie	Sostanze tossiche per la riproduzione (H360 1A e 1B)	Direttiva 2022/37 (in recepimento nel 2024)	Esposizione a tali sostanze in analogia a cancerogeni (H350) e mutageni (H340)
Diisocianati	Resine Miscele varie	Sensibilizzante (H334, H317)	Reg. UE 2020/1149 (Restrizione 74)	Formazione prima di usare diisocianati Conc. ≥ 0,1% p/p
Interferenti endocrini	Diversi prodotti	Nuovi classi di pericolo CLP	Reg. UE 2023/707	Aggiornamento VdR Chimico

*Elenco esemplificativo e non esaustivo*

 **NON DIMENTICARE LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

Art. 35 REACH, D. Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni 21/12/2011, D. Lgs. 146/2021, Circolare INL n. 1/2022



Grazie per la Vostra attenzione!

Corso Dante Alighieri 34, 37031 Illasi (VR)

045.9588376

[info@chemler.it](mailto:info@chemler.it)

[www.chemler.it](http://www.chemler.it)



Partner per l'Italia di

